

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portogallo) il 23 agosto 2019 – PAGE Internacional, Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-630/19)

(2019/C 383/55)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parti

Ricorrente: PAGE Internacional, Lda

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questione pregiudiziale

Se la corretta interpretazione degli articoli 168, lettera a), e 176 della direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 28 novembre 2006, e dei principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità consenta che il legislatore portoghese, all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, lettera d), del codice dell'imposta sul valore aggiunto, approvato con il decreto legge n. 394-B/84, del 26 dicembre 1984, limiti al 50 % il diritto a detrazione dell'IVA versata per le spese di ristorazione, anche qualora il soggetto passivo dimostri che la totalità di tali spese è stata interamente destinata all'esercizio della sua attività economica imponibile.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 26 agosto 2019 – Y/CAK

(Causa C-636/19)

(2019/C 383/56)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: Y

Resistente: CAK

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva 2011/24/UE ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che le persone di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 883/2004 ⁽²⁾, che nel paese di residenza ricevono prestazioni in natura per conto dei Paesi Bassi, ma che nei Paesi Bassi non sono assicurate in forza dell'assicurazione sanitaria obbligatoria, possono invocare direttamente detta direttiva ai fini del rimborso di spese inerenti a prestazioni sanitarie fruitive.

In caso negativo,

- 2) Se dall'articolo 56 TFUE discenda che, in un caso come quello in esame, la mancata concessione di un rimborso di spese inerenti a prestazioni sanitarie, fruite in uno Stato membro diverso da quello di residenza o di erogazione della pensione, costituisca un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione dei servizi.

(¹) Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU 2011, L 88, pag. 45).

(²) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 9 settembre 2019 dalla Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd avverso
la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 28 giugno 2019, causa T-741/16, Changmao
Biochemical Engineering/Commissione**

(Causa C-666/19 P)

(2019/C 383/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (rappresentanti: K. Adamantopoulos e P. Billiet, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Hyet Sweet

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 28 giugno 2019, nella causa T-741/16, nella sua interezza;
- accogliere le conclusioni formulate dalla ricorrente nel suo ricorso dinanzi al Tribunale e annullare il regolamento impugnato (¹) nella parte in cui riguarda la ricorrente, in applicazione dell'articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia; e
- condannare la convenuta e l'interveniente dinanzi al Tribunale a rimborsare le spese sostenute dalla ricorrente nel presente appello e nel procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-741/16.

In subordine, la ricorrente chiede rispettosamente alla Corte di voler:

- rinviare la causa al Tribunale dell'Unione europea affinché statuisca in merito al secondo punto della prima parte delle conclusioni qui formulate;
- in ulteriore subordine, rinviare la causa al Tribunale dell'Unione europea affinché statuisca su ogni ulteriore richiesta della ricorrente, in quanto giustificato dallo stato del procedimento; e